

# CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

tra

I'UNIVERSITÀ DI LECCE

e

I'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES

L'Ecole Pratique des Hautes Etudes (46 rue de Lille, 75007 Paris, FRANCIA), rappresentata dal Presidente, Prof.ssa Marie-Françoise COUREL

e

I'Università di Lecce (Viale Gallipoli, 49 – 73100 Lecce, ITALIA), rappresentata dal Rettore, Prof. Oronzo LIMONE

si accordano su quanto segue

## **Preambolo**

L'obiettivo della convenzione è di promuovere la cooperazione in materia di ricerca e di insegnamento in tutti gli ambiti comuni alle due istituzioni e, in particolare, nell'ambito della filosofia moderna e contemporanea, delle scienze storiche e filologiche, della sociologia. Le competenze e gli interessi scientifici delle due istituzioni, infatti, rendono possibile ed anche auspicabile la realizzazione di progetti di ricerca a proposito di altri momenti-chiave della costituzione dell'identità europea e l'interazione tra culture dell'Europa continentale e mediterranea, oltre le ricerche imperniate su Descartes e la diffusione del suo pensiero, principale oggetto delle attività del Dottorato proponente (al proposito, vedi [www.cartesius.net](http://www.cartesius.net)). Una prima tappa di questo sviluppo è rappresentato dall'analisi approfondita e dettagliata delle mediazioni culturali complesse che intervengono nella diffusione e l'elaborazione delle tematiche appartenenti alla filosofia moderna e contemporanea in seno alle differenti culture nazionali.

## **Articolo 1: modalità di collaborazione**

Le forme di collaborazione possono comprendere lo scambio di studenti, di giovani ricercatori e di insegnanti-ricercatori, lo scambio di pubblicazioni scientifiche, l'organizzazione di colloqui, seminari, conferenze comuni e, anche, lo sviluppo di progetti di ricerca tesi ad associare le due istituzioni.

## **Articolo 2: procedure e finanziamento**

Ciascuna delle due parti designa un "coordinatore scientifico" incaricato del seguito della convenzione. Ciascuna delle parti ha il diritto di sostituire il coordinatore scientifico (in caso di trasferimento, pensionamento o per ogni altra ragione). Nel quadro delle responsabilità loro delegate, i coordinatori scientifici stabiliscono congiuntamente, al principio di ogni anno accademico, un programma ed un calendario degli scambi e altre azioni da porre in essere.

Le due parti sono d'accordo a negoziare, caso per caso, le disposizioni rese necessarie dalle specifiche forme di scambio e di ricerca. Queste disposizioni saranno stabilite in funzione delle disponibilità finanziarie di ciascuna delle istituzioni.

## **Articolo 3: scambio di studenti, costi e borse**

La durata dello scambio corrisponde, in linea generale, ad un periodo di 6 mesi.

La scelta dei candidati spetterà all'istituzione universitaria che proporrà lo scambio. I candidati proposti per lo scambio si iscriveranno all'istituzione ospitante secondo le modalità proprie.

Le spese di alloggio e di viaggio, nonché tutti gli altri costi, saranno a carico degli studenti che partecipano allo scambio, a meno che delle borse di studio non siano loro assegnate.

I contraenti si impegnano a fare tutto il possibile, in cooperazione con gli organismi interessati, per facilitare l'organizzazione, l'accoglienza e il finanziamento delle azioni del programma.

La possibilità di esonero dalle tasse di iscrizione sarà esaminata da una commissione ad hoc, nel rispetto dei regolamenti nazionali.

L'istituzione ospitante, proporzionalmente ai propri mezzi, accorderà tutte le facilitazioni materiali possibili agli studenti e agli stagisti che partecipano allo scambio, soprattutto nella ricerca di un alloggio.

Tutti gli studenti partecipanti allo scambio dovranno beneficiare di un'assicurazione sociale appropriata per l'intera durata del soggiorno nell'istituzione di accoglienza. Se l'assicurazione sociale garantita dal paese di origine non è sufficiente, l'interessato dovrà attivare, conformemente ai regolamenti del paese di accoglienza, a un'assicurazione complementare.

#### **Articolo 4: scambio di insegnanti e partecipazione a commissioni di esame comuni**

Le due parti si impegnano a procedere a degli scambi nei limiti delle possibilità materiali e finanziarie.

La scelta e l'invito degli insegnanti saranno stabiliti su proposta dell'istituzione accogliente (con l'accordo degli insegnanti interessati). I docenti potranno essere membri delle commissioni d'esame dell'altra istituzione contraente. La partecipazione di un insegnante invitato a una commissione sarà decisa dalla commissione competente dell'istituzione che nomina la commissione.

#### **Articolo 5: coinvolgimento di organismi esterni**

Le due parti potranno eventualmente fare appello, di comune accordo, ai contributi finanziari esterni per la realizzazione della convenzione.

#### **Articolo 6: co-tutela di tesi**

Le co-tutele di tesi saranno incoraggiate, nel quadro di questa convenzione, secondo le disposizioni in vigore in ciascuno dei due paesi.

#### **Articolo 7: entrata in vigore, durata, rescissione**

La presente convenzione è conclusa, in prima istanza, per la durata di 5 anni.

Essa entrerà in vigore alla data della firma da parte delle due parti contraenti.

Ad un anno dalla scadenza, le parti determineranno le modalità di rinnovo della convenzione.

Annualmente, le parti hanno la possibilità di interrompere la loro collaborazione. Questa volontà sarà notificata all'altra istituzione entro il 15 dicembre, con valore a partire dal 30 settembre dell'anno successivo (in modo da rispettare il calendario universitario). L'eventuale rescissione non metterà in causa le azioni di collaborazione in corso.

Per l'Ecole Pratique des Hautes Etudes

Per l'Università di Lecce

La Presidente  
Prof.ssa Marie-Françoise COUREL

Il Rettore  
Prof. Oronzo LIMONE